

Foglio informativo

## Congedo non pagato

Le informazioni seguenti sono tratte dal Regolamento di previdenza in vigore dal 01.01.2025 (RegPr).

### Procedura

- Il datore di lavoro accorda all'assicurato attivo un congedo non pagato limitato nel tempo.
- Se il congedo non pagato dura al massimo 4 mesi, le assicurazioni rischio o completa della nostra Cassa Pensione proseguono invariate. L'Ufficio amministrativo non riceve alcun annuncio in merito. Il datore di lavoro dovrebbe comunque stabilire chiaramente, con l'autorizzazione del congedo, chi si assume l'onere del versamento della quota dell'11.5% dei contributi del datore di lavoro per la durata del congedo.
- Se il congedo non pagato dura più di 4 mesi, ma al massimo 12 mesi, il socio può richiedere che:
  - a) l'assicurazione rischio o l'assicurazione completa prosegua invariata, oppure
  - b) per il periodo di congedo non pagato l'appartenenza sia limitata all'assicurazione rischio, oppure
  - c) l'appartenenza termini alla fine del mese in cui l'assicurato attivo percepisce ancora un salario annuo assicurato.
- Per i congedi non pagati di oltre 4 mesi ma al massimo 12, l'Ufficio amministrativo mette a disposizione del datore di lavoro un apposito formulario con integrata la richiesta di assicurazione. Il datore di lavoro deve compilarlo per tempo con la durata del congedo e i dati personali nella parte superiore e consegnarlo all'assicurato attivo interessato prima dell'inizio del congedo, insieme all'autorizzazione al congedo.
- L'assicurato attivo sceglie se terminare l'appartenenza oppure richiedere il proseguimento volontario dell'assicurazione rischio o completa, indicandolo nella parte inferiore del formulario. Egli dovrebbe quindi ritornare il formulario datato e firmato al datore di lavoro prima dell'inizio del congedo.
- Il datore di lavoro, dopo aver completato il formulario con la richiesta, lo invia all'Ufficio amministrativo entro 30 giorni dopo l'inizio del congedo.

### Opzioni per una durata superiore a 4 mesi fino a un massimo di 12 mesi

- **Proseguimento volontario dell'assicurazione completa** (possibile da 25 anni, ma sconsigliata prima dei 45 anni)  
Per l'intera durata del congedo non pagato, l'assicurato attivo versa i contributi ordinari di assicurato, dipendenti dall'età, e i contributi ordinari del datore di lavoro ai sensi dell'art. 27 RegPr. Se prima del congedo non pagato l'assicurato attivo ha scelto di versare contributi supplementari secondo un piano di risparmio facoltativo +1% o +2%, anche questi contributi di risparmio supplementari restano dovuti per tutta la durata del congedo. Il capitale di risparmio personale dell'assicurato attivo all'inizio del congedo viene incrementato con gli interessi e gli accrediti di risparmio dipendenti dall'età.
- **Proseguimento volontario dell'assicurazione rischio**  
Per l'intera durata del congedo non pagato, l'assicurato attivo versa contributi di rischio e amministrazione pari al 4,0% del salario annuo assicurato. Il capitale di risparmio personale dell'assicurato attivo all'inizio del congedo viene aumentato dagli interessi, ma non dagli accrediti di risparmio.

### Termine dell'appartenenza

- L'assicurato attivo ha diritto alla prestazione di libero passaggio se decide di terminare l'appartenenza, oppure se, entro il termine di 30 giorni dopo l'inizio del congedo, non viene inoltrata nessuna richiesta di proseguimento volontario dell'assicurazione rischio o completa, o infine se il congedo non pagato dura più di 12 mesi.
- Con il termine dell'appartenenza, le prestazioni assicurate in caso di invalidità e decesso rimangono garantite al massimo per 1 mese. In seguito cessa la copertura del rischio presso la nostra Cassa Pensione. Se si instaura prima un nuovo rapporto di previdenza, è competente il nuovo istituto di previdenza.
- Se il rapporto di lavoro prosegue dopo il congedo non pagato con termine dell'appartenenza, si ha una riammissione nella nostra Cassa Pensione.

Continua a tergo

## Salario annuo assicurato

Il salario annuo assicurato determinante prima del congedo non pagato vale non solo durante tutta la durata del congedo, ma anche dopo questo congedo per i mesi restanti fino al termine dell'anno civile. Tuttavia, se al termine del congedo non pagato il salario annuo assicurato subisce una variazione di almeno il 20% rispetto al salario annuo assicurato precedente, l'assicurato attivo interessato o il suo datore di lavoro possono richiedere l'adeguamento di tale salario anche nel corso dell'anno civile. Il datore di lavoro deve inviare il relativo formulario di cambiamento all'Ufficio amministrativo.

## Panoramica ed esempi di costi

Per la presenza di una componente di solidarietà nello stabilire il contributo di risparmio uniforme del datore di lavoro (DL), è opportuno chiarire il rapporto tra i contributi di risparmio e gli accrediti di risparmio (AcR) nel caso di proseguimento dell'assicurazione completa. **Prima dei 45 anni, vengono assegnati meno accrediti di risparmio rispetto al totale dei contributi di risparmio a carico dell'assicurato attivo (AA).** Per comprenderlo meglio, si osservi la seguente panoramica dei costi durante un congedo non pagato:

		contributi per rischio (e amministrazione) in % del SAA			contributi di risparmio e accrediti di risparmio (AcR) in % del SAA				Totale
	età	contributi AA	contributi DL	Totale	contributi AA	contributi DL	Totale	AcR	in % del SAA
<b>solo assicurazione rischio</b>	18-70	2.0	2.0	<b>4.0</b>	0	0	<b>0</b>	0	<b>4.0</b>
<b>assicurazione completa</b> (rischio e risparmio)	25-34	2.0	2.0	<b>4.0</b>	4.0	9.5	<b>13.5</b>	9.0	<b>17.5</b>
	35-44	2.0	2.0	<b>4.0</b>	5.5	9.5	<b>15.0</b>	12.5	<b>19.0</b>
	45-54	2.0	2.0	<b>4.0</b>	7.0	9.5	<b>16.5</b>	16.5	<b>20.5</b>
	55-65	2.0	2.0	<b>4.0</b>	8.0	9.5	<b>17.5</b>	20.5	<b>21.5</b>
	66-70	1.0	1.0	<b>2.0</b>	9.0	9.0	<b>18.0</b>	18.0	<b>20.0</b>

### **Esempio 1: solo assicurazione rischio** (assicurato attivo, 25enne, SAA = CHF 50'000)

- contributo dell'assicurato 2.00% di CHF 50'000 CHF 83.35 mensili
- contributo del datore di lavoro 2.00% di CHF 50'000 CHF 83.35 mensili
- **totale contributi 4.00% di CHF 50'000 CHF 166.70 mensili**

### **Esempio 2: assicurazione completa** (assicurato attivo, 25enne, SAA = CHF 50'000)

- Contributo dell'assicurato 6.00% di CHF 50'000 CHF 250.00 mensili
  - Contributo del datore di lavoro 11.50% di CHF 50'000 CHF 479.15 mensili
  - **Totale contributi 17.50% di CHF 50'000 CHF 729.15 mensili**
- di cui contributi di risparmio (AA & DL) 13.50% di CHF 50'000 CHF 562.50 mensili*  
*accrediti di risparmio 9.00% di CHF 50'000 CHF 375.00 mensili*

**Conclusione:** L'assicurato attivo versa complessivamente 562.50 CHF di contributi di risparmio mensili ma gli vengono assegnati solo 375.00 CHF di accrediti di risparmio mensili.

### **Esempio 3: assicurazione completa** (assicurato attivo, 45enne, SAA = CHF 100'000)

- Contributo dell'assicurato 9.00% di CHF 100'000 CHF 750.00 mensili
  - Contributo del datore di lavoro 11.50% di CHF 100'000 CHF 958.35 mensili
  - **Totale contributi 20.50% di CHF 100'000 CHF 1'708.35 mensili**
- di cui contributi di risparmio (AA & DL) 16.50% di CHF 100'000 CHF 1'375.00 mensili*  
*accrediti di risparmio 16.50% di CHF 100'000 CHF 1'375.00 mensili*

**Conclusione:** L'assicurato attivo versa complessivamente CHF 1'375.00 di contributi di risparmio mensili e gli vengono assegnati anche CHF 1'375.00 di accrediti di risparmio mensili.

**Nota:** Questo foglio informativo, stato al 18.02.2026, non può essere pretesto per una rivendicazione giuridica. Fa stato la versione tedesca (VRegI) del Regolamento di previdenza della Cassa Pensione valido dal 01.01.2025. Quando nel testo per le persone viene utilizzata la forma maschile, questa vale anche per le persone di sesso femminile.